

suoi affluenti, in concorrenza con le altre prima presentate.

Il decreto accoglieva la domanda del Comune favorevolmente in considerazione:

che rappresentava una più razionale, migliore e maggiore utilizzazione del bacino dell'Orco, che perciò militavano in suo favore prevalenti motivi di interesse pubblico, che ne consentivano l'ammissione all'istruttoria in via eccezionale a sensi dell'art. 8 del Decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916;

che altro motivo speciale d'interesse pubblico in confronto con la domanda della Provincia veniva riconosciuto nelle disposizioni della legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi che consente ai Comuni e non alle Provincie di assumere il servizio di produzione e di distribuzione di energia elettrica.

La visita locale era stata fissata per il 21 ottobre stesso anno ed il termine per le opposizioni l'11 detto.

Pur ritenendo che quest'ultimo termine fosse fissato per i terzi e non per gli interessati da domande ammesse in istruttoria, tuttavia per evitare qualunque eccezione nelle opposizioni che fossero fatte solo in occasione della visita locale, il Comune ritenne opportuno presentare al Genio Civile un memoriale nel termine prefisso.

Con atto 6 novembre 1918 la Provincia di Torino aveva citato il Comune di Torino a comparire innanzi al Tribunale locale all'udienza del 22 stesso mese.

L'istante, ricordata la corrispondenza passata col Comune di Torino, richiamati gli atti dei rispettivi Consigli, relativi a derivazioni di acque dal bacino dell'Orco per uso industriale chiedeva e concludeva:

« Rigettata ogni istanza, eccezione e dedizione contraria, con sentenza esecutoria provvisoriamente.

« Dichiarare il Comune di Torino subingredito nelle domande e nelle ragioni inerenti alla domanda della Provincia di Torino ammessa in

istruttoria col Decreto Ministeriale 18 febbraio 1917 per derivazioni di acqua dal bacino dell'Orco, di cui nel progetto degli ingg. Corazza e Soldati, coll'obbligo di esso Comune:

a) di sottoscrivere il disciplinare da allestirsi dal Genio Civile;

b) di corrispondere alla Provincia di Torino per tutta la durata della concessione la annualità di L. 150.000;

c) di cedere, a prezzo di costo, un decimo dell'energia elettrica ricavanda dalla attuazione delle concessioni.

« Dichiarare non essere lecito al Comune di Torino di promuovere e proseguire istanze, atti qualsiasi che possano pregiudicare o ritardare la concessione nella cui domanda è subingredito, sotto pena di risarcimento dei danni da determinarsi nella corresponsione e nella fornitura sopra indicate alle lettere b) e c).

« Dichiararsi in ogni caso tenuto il Comune, qualunque sia il risultato delle sue domande e dei suoi atti per ottenere la concessione di derivazione di acqua dall'Orco, alla prestazione a favore della Provincia dei corrispettivi sopra specificati alle lettere b) e c).

« Condannarsi il Comune nei danni e nelle spese ».

Il Consiglio Comunale nella seduta del 29 novembre 1918 ratificava la deliberazione della Giunta, la quale, nella seduta 13 novembre, conferiva al Sindaco le necessarie autorizzazioni per sostenere il giudizio.

Le domande in concorrenza con quella presentata dal Comune il 7 aprile 1918 erano le seguenti:

Società Elettrica Alta Italia;

Società Forze Idrauliche del Moncenisio;

ing. Alfredo Barberis;

Roberto Martinazzi;

Provincia di Torino.

La visita locale venne effettuata il 21 ottobre 1918, ma non essendosi potuto in tale giorno procedere al sopralluogo in causa delle abbondanti neviccate, le parti intervenute si limitarono